



Logos P.A. *Fondazione*

Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

- Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche conosciuto come Codice Unico degli Appalti, rappresenta la principale disciplina degli appalti pubblici nell'ordinamento italiano.
- Riunisce in un unico provvedimento le disposizioni in tema di lavori pubblici (ex L. n. 109/94) ed in tema di servizi e forniture (ex D.Lgs. n. 358/92 ed ex D.Lgs. n. 157/95), recependo le direttive comunitarie n. 17 e 18 del 2004.
- Tale provvedimento, in virtù di numerose sollecitazioni provenienti dagli organi della UE, è stato oggetto di numerosi interventi correttivi e/o modificativi finalizzati a

cambiare alcuni istituti ritenuti non conformi ai principi generali posti dalla normativa comunitaria ovvero a recepire nuove discipline elaborate dal Legislatore dell'Unione Europea.

- In ordine di tempo, le maggiori novità legislative sono state introdotte dal D.Lgs. n. 152/2008 (c.d. terzo decreto correttivo), dal D.Lgs. n. 53/2010 avente ad oggetto la materia dei ricorsi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di una gara di appalto e dal Decreto Sviluppo 2011, con particolare riguardo per le soglie di cui all'art. 122 (contratti pubblici sotto soglia comunitaria).

Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99

- Le disposizioni contenute in tale provvedimento rappresentano le norme regolamentari che disciplinano le procedure di gara e l'esecuzione del contratto di appalto.
- Le norme previste nel D.P.R. n. 554/99 si riferiscono all'abrogata disciplina contenuta nella L. n. 109/94 (c.d. Legge Merloni) e si applicano anche ai contatti di servizio e fornitura solo in via analogica.
- In via del tutto sintetica, i principali profili disciplinati dal Regolamento sono i seguenti:

- RUP: funzioni e ruolo;
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori;
- affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria;
- appalti e concessioni di lavori pubblici: condizioni di gara, soggetti abilitati;
- modalità di calcolo per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- garanzie economiche connesse all'esecuzione dell'opera;
- il contratto di appalto;

- l'esecuzione dei lavori;
- la direzione lavori
- la consegna dei lavori;
- la sospensione e la ripresa delle attività;
- le varianti in corso d'opera;
- la contabilità dei lavori;
- La definizione delle controversie relative all'esecuzione del contratto: le riserve e l'accordo bonario;
- il collaudo delle opere realizzate.

- Il Regolamento è stato sostituito da un nuovo provvedimento elaborato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ossia **il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207.**

Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000

- Istituisce il sistema di qualificazione delle imprese partecipanti alle gare pubbliche per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.
- Perno del sistema di qualificazione sono le Società Organismi di Attestazione (SOA).
- La qualificazione di un'impresa prevede sia l'attribuzione di una o più categorie di Opere Generali (OG) e/o di una o più categorie di Opere Specialistiche (OS) sia il conferimento di una o più classifiche rapportate alle categorie.

- Per categorie si deve intendere le diverse tipologie di lavorazioni riconducibili al panorama degli appalti pubblici ed esse si dividono in due distinte specie:
 1. Opere Generali (OG): sono il complesso delle lavorazioni che consentono, una volta ultimate, l'immediato uso delle stesse da parte dell'utilizzatore finale;
 2. Opere Speciali (OS): rappresentano specifiche lavorazioni di un processo realizzativo più grande le quali richiedono particolare specializzazione e professionalità.
- Le classifiche sono strettamente correlate con le categorie ed individuano, alla luce dell'organizzazione dell'impresa, della sua attività nonché della sua capacità economica, il valore delle opere, dei servizi e

- delle forniture che la stessa azienda ha la possibilità di eseguire.
- Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 34/2000, **oggi art. 61 del D.P.R. n. 207/2010**, le classifiche sono:

I fino ad Euro 258.000,00;

II fino ad Euro 516.000,00;

III fino ad Euro 1.033.000,00;

III bis fino ad Euro 1.500.000,00;

IV fino ad Euro 2.582.000,00;

IV bis fino ad Euro 3.500.000,00

V fino ad Euro 5.165.000,00;

VI fino ad Euro 10.329.000,00;

VII fino ad Euro 15.494.000,00;

VIII illimitato (oltre Euro 15.494.000,00).

- Per gli appalti di lavori pubblici di importo fino ad Euro 150.000,00, l'art. 28 del Decreto, **oggi art. 90 del D.P.R. n. 207/2010**, permetta la partecipazione senza l'obbligo di qualificazione.

- Il decreto è stato abrogato dal nuovo Regolamento del Codice Unico degli Appalti Pubblici il quale ha recepito le norme contenute nel decreto, prevedendo delle modifiche afferenti la disciplina del sistema di qualificazione delle imprese.

Il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207

- Il decreto rappresenta il nuovo regolamento attuativo del Codice degli Appalti così come disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- Nella disciplina regolamentare sono confluite le norme contenute nel D.P.R. n. 554/99 e D.P.R. n. 34/2000;
- La funzione del D.P.R. n. 207/2010 è quella di rendere coerente le disposizioni regolamentari in tema di appalti pubblici alle norme contenute nel testo unico le quali hanno recepito gli orientamenti comunitari in tema di procedure ad evidenza pubblica;

- Ulteriore scopo risiede nella volontà del Legislatore di consentire l'applicabilità delle norme regolamentari anche alle procedure pubbliche che non hanno ad oggetto lavori pubblici, ma attività di servizi e/o forniture.

CODICE DEGLI APPALTI

PRINCIPALI NOVITA' LEGISLATIVE

2011- 2013

Centrali di committenza per gli Enti Locali (Art. 23, comma 4, D.L. n. 201/2011):

- I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni di Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 167/2000 e s.m.i. (art. 33, comma 3 bis del Codice Unico degli Appalti introdotto dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214)

L'entrata in vigore di tale obbligo, in origine prevista per il 31 marzo 2012, è stata prorogata al 31 marzo 2013 (Legge n. 14/2012)

- L'art. 1, comma 4, della *Spending Review* (approvata definitivamente dal Parlamento lo scorso 7 agosto) ha, altresì, stabilito che in alternativa alla costituzione di una Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 33 del Codice Unico degli Appalti, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto (c.d. mercato elettronico) gestiti dalle centrali di committenza di riferimento (a mero titolo di esempio CONSIP)

ART. 28 DEL CODICE DEGLI APPALTI:
SOGLIE COMUNITARIE
(Regolamento CE n. 1251/2011)

A far data dal 1 gennaio 2012, gli importi delle soglie per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria sono le seguenti:

1. Euro 130.000,00 per i servizi e le forniture affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici centrali (art. 28, lett. a);
2. Euro 200.000,00 per i servizi e le forniture affidati da Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle centrali (art. 28, lett. B);
3. Euro 5.000.000,00 per i lavori pubblici art. 28, lett. c).

Le soglie vengono modificate sulla base delle norme di *self executing*

REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

- L'art. 34 del Codice Unico degli Appalti individua gli operatori economici che possono essere aggiudicatari di contratti pubblici.
- Il novero dei soggetti economici è così composto:

- gli imprenditori individuali (compresi gli artigiani), le società commerciali e le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative;
- i consorzi stabili;
- i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (le c.d. A.T.I.);

- i consorzi ordinari di concorrenti;
- I soggetti che hanno stipulato un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE);
- gli operatori economici di altri Stati membri dell'Unione Europea.

ART. 38: REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- Ai fine della partecipazione ad una gara di appalto, gli operatori economici individuati nel sopra illustrato art. 34 devono essere in possesso di alcuni requisiti generali individuati dal Legislatore.
- Detti requisiti pongono l'accento soprattutto su due aspetti:

l'onorabilità dell'imprenditore e
dei responsabili tecnici dell'impresa

rispetto delle disposizioni in tema di appalti, sicurezza sul lavoro,
adempimenti contributivi, ecc.

In via del tutto sintetica, i principali requisiti previsti nel citato art. 38 possono così essere riassunti:

- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra misura concorsuale;
- non essere oggetto di una sentenza passata in giudicato o di un decreto penale irrevocabile per reati contro lo Stato, per frode, per riciclaggio, per partecipazione ad organizzazioni criminali;
- mancato rispetto della legislazione antimafia;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro;

- gravi violazioni definitivamente accertate in merito alle norme sui contributi previdenziali ed assistenziali;
- sospensione o decadenza certificato SOA per aver prodotto false dichiarazioni e documenti;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- **non trovarsi in una situazione di controllo e/o collegamento con un'altra impresa partecipante alla medesima gara**

- L'impresa partecipante attesta il possesso dei requisiti indicati nell'art. 38 mediante la predisposizione di dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (le c.d. autocertificazioni).
- **Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dalla citata norma comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara.**

ART. 39: REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE

- Una volta accertato il possesso in capo all'impresa dei requisiti generali, può risultare necessario verificare l'idoneità professionale della stessa ossia la dimostrazione di essere un operatore economico.
- L'art. 39, comma 1, del Codice degli Appalti stabilisce che la S.A. può chiedere ai concorrenti di provare la loro iscrizione alla Camera di Commercio ovvero agli ordini professionali (nel caso di gare di progettazione).
- Per i concorrenti di un altro Stato membro della UE, la prova potrà essere richiesta nelle forme e nei modi in vigore nello Stato di provenienza.

ART. 40: QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE LAVORI PUBBLICI

- Il Legislatore ha stabilito che le imprese concorrenti ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici debbano essere in possesso di specifici requisiti rispondenti alle caratteristiche di tale settore.
- Elemento cardine è la previsione che le imprese concorrenti devono essere in possesso di un'attestazione SOA rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 (ex D.P.R. n. 34/2000).
- L'unica eccezione all'obbligo di qualificazione è posta per i lavori pubblici di importo fino ad Euro 150.000,00 i quali possono essere eseguiti anche da imprese non in possesso della qualificazione SOA.

- Gli Organismi di Attestazione hanno l'obbligo di verificare il possesso in capo all'impresa di tutti i requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario previsti dalla vigente normativa.
- Tali Organismi hanno, altresì, l'obbligo di appurare il possesso, da parte dell'impresa, della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organi preposti a norma di legge.
- Pertanto, un'impresa che intende partecipare ad una gara per l'affidamento di lavori pubblici superiori ad Euro 150.000,00 dovrà possedere una Qualificazione SOA idonea alle caratteristiche poste nel bando rilasciata secondo un *iter* stabilito dalla legge.

ART. 41: CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA DEI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI

- Un'impresa fornitrice o prestatrice di servizi deve dimostrare, ai fini della partecipazione ad un bando di gara, una determinata capacità economica e finanziaria in relazione alle attività oggetto di procedura concorsuale.
- La dimostrazione può essere fornita mediante le seguenti prove documentali:
 - dichiarazione di almeno due istituti di credito od intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i. (T.U.B.);
 - bilancio o suo estratto ovvero una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
→ attestante il fatturato globale di fatto nonché
dell'importo relativo ai servizi od alle forniture
oggetto di gara con riferimento agli ultimi tre
esercizi.

Nell'ipotesi in cui un'impresa abbia iniziato la propria attività da meno di 3 anni ovvero vi siano delle giustificate ragioni per cui è nell'impossibilità di presentare la suindicata documentazione, la stessa può provare la capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi documento ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante.

ART. 42: CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE DEI FORNITORI E PRESTATORI DI SERVIZI

- Un'impresa fornitrice o prestatrice di servizi deve, altresì, dimostrare una determinata capacità tecnica e professionale ai fini della partecipazione ad una gara.
- La dimostrazione deve essere fornita in relazione all'oggetto di gara secondo le seguenti modalità:
 - elenco dei principali servizi e forniture dell'ultimo triennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati;
 - indicazione degli organi tecnici con particolare attenzione per gli incaricati al controllo qualità;
 - indicazione delle attrezzature tecniche, delle misure adottate per garantire la qualità nonché degli strumenti di analisi;

- in caso di fornitura di prodotti complessi, controllo da parte della S.A. inerente la capacità di produzione ed il controllo della qualità;
- indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e dei dirigenti dell'impresa;
- indicazione, per gli appalti di servizi e ove necessario, delle misure di gestione ambientale;
- indicazione, per gli appalti di servizi, del numero medio annuo dei dipendenti e del numero dei dirigenti impiegati negli ultimi 3 anni;
- indicazione dell'eventuale subappalto;
- produzione di campioni, di descrizioni e di fotografie dei beni oggetto di fornitura;
- produzione del certificato di qualità rilasciato dagli enti preposti e relativo ai beni oggetto di fornitura.

Tali requisiti possono essere provati, in sede di gara, mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nel bando di gara, la Stazione Appaltante deve indicare quali dei citati requisiti dovranno essere posseduti dalle imprese partecipanti, **tenendo conto sia dell'esigenza della segretezza e della protezione dei contenuti tecnici e commerciali nonché dell'obbligo di non eccedere dall'oggetto dell'appalto.**

Ai sensi delle norme e dei principi comunitari, i requisiti tecnici sono rispettati anche se i mezzi e gli strumenti sono nella disponibilità dell'impresa concorrente attraverso contratti di locazione finanziaria.

ART. 38: REQUISITI DI ORDINE GENERALE (D.L. n. 70/2011)

- Comma 1, lett. b: dichiarazione su inesistenza di provvedimenti antimafia resa da tutti i soci s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci;
- Comma 1, lett. c: Dichiarazione su inesistenza di sentenze di condanna resa da tutti i soci di s.n.c. e, in caso di società diverse da s.n.c. e s.r.l., anche dal socio unico, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.
Riduzione da 3 ad 1 anno per cessati dalla carica.
Nessuna dichiarazione in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna;

- Comma 1, lett. d: Divieto di intestazione fiduciaria: esclusione di 1 anno dalle gare decorrente dall'accertamento definitivo della violazione;
- Comma 1, lett. e: Norme in materia di sicurezza e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro: richiesta la gravità della violazione, oltre al suo accertamento definitivo (la gravità della violazione è stata successivamente abrogata dalla Legge di conversione n. 106/2012);
- Comma 1, lett. g: Obblighi relativi al pagamento imposte e tasse: richiesta la gravità della violazione;
- Comma 1, lett. h: Esclusione del concorrente se risulta iscrizione nel casellario AVCP per falsa dichiarazione resa in sede di gara.
- Comma 1, lett. m bis: Esclusione del concorrente se risulta iscrizione nel casellario AVCP per falsa dichiarazione resa in sede di qualificazione SOA;

Comma 1, lett. m ter: Mancata denuncia da parte dell'estorto e del concusso all'autorità giudiziaria: eliminato il riferimento all'eventuale assenza nei confronti del concorrente di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa prevista dalla normativa antimafia;

- **Comma 1 bis**: Per imprese sottoposte a sequestro o confisca, limitazione delle cause di esclusione al periodo precedente all'affidamento dell'impresa ad un custode o ad un amministratore giudiziario;
- **Comma 1 ter**: False dichiarazioni in sede di gara: segnalazione della stazione appaltante all'AVCP la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione nel casellario e la sospensione per 1 anno dalle gare.

Il periodo di sospensione dalle gare viene ridotto da 1 anno a "fino ad 1 anno", secondo valutazione dell'AVCP in merito alla sussistenza di dolo o colpa grave.

- **Comma 2**: Non più richiesta dichiarazione del concorrente in caso di reati depenalizzati o estinti, riabilitazione e revoca della condanna (art. 38, co. 1, lett. c);

Violazione degli obblighi fiscali (art. 38, co. 1, lett. g): grave se l'omesso pagamento è superiore all'importo fissato dall'art. 48-bis, co. 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 (10 mila euro).

Violazioni gravi definitivamente accertate (art. 38, co. 1, lett. g): quelle relative all'obbligo di pagamento dei debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

DURC (art. 38, co. 1, lett. i): si intendono gravi le violazioni ostative al suo rilascio. Il possesso dei requisiti prescritti per il rilascio del DURC deve essere dimostrato anche dagli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia.

DURC: autodichiarabile per servizi e forniture fino a 20 mila euro stipulati con la Pubblica Amministrazione e con le società in house. Si tratta di un caso legislativamente previsto (art. 14 bis del D.L. n. 70/2011 ed art. 15, legge n. 183/2011 che introduce l'art. 44 bis al D.P.R. n. 445/2000).

La circolare INPS 27 marzo 2012, n. 47

«Per quanto concerne il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nel confermare nella sostanza la precedente disciplina il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha precisato che l'articolo 44 bis definisce esclusivamente una modalità di acquisizione del DURC da parte delle Pubbliche Amministrazioni senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (INPS, INAIL, Cassa Edile) non possono essere sostituite da un'autocertificazione, che non insiste, evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali. Peraltro, come precisato nel messaggio n. 1462 del 26 gennaio 2012 lo stesso Ministero ha chiarito l'inapplicabilità dell'articolo 40, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto nei casi previsti dal legislatore e, in particolare, dall'articolo 90, comma 9 del D.Lgs. n.81/2008, il DURC può essere espressamente presentato dai privati alla Pubblica Amministrazione».

**Ministero Pubblica Amministrazione e la semplificazione,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Circolare 31 maggio 2012, n. 6.**

- «Il legislatore (...) ha tenuto conto delle peculiarità della disciplina relativa al DURC, prevedendo che lo stesso debba sempre essere acquisito d'ufficio dalle Amministrazioni procedenti, fatto salvo il caso in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva. In tale ultima ipotesi l'Amministrazione verificherà la veridicità di quanto dichiarato dal privato». Pertanto, Il legislatore ha ribadito «implicitamente che le uniche eccezioni sono quelle dettate, appunto, dalla disciplina di settore. In tali casi, infatti, l'Amministrazione - ricevuta l'autocertificazione - dovrà procedere, ai sensi dell'art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000, alla verifica di quanto dichiarato dal soggetto interessato».

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circolare 1 giugno 2012, n. 12

Si inserisce nel solco tracciato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplicazione.

Ribadisce la non auto-certificabilità del DURC e che la possibilità di ricorrere all'autocertificazione costituisce un'eccezione alla disciplina generale.

All'uopo, il Ministero afferma che «appare tuttavia possibile per l'impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal legislatore. In tal senso si ricorda l'art. 38, comma 1 lett. i, del D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011 (conv. da L. n. 106/2011)».

**Decreto Legge n. 69/2013 “Decreto del Fare, convertito in
Legge n. 98/2013**

Introduzione di un nuovo termine di validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva: **120 giorni**

Entrata in vigore del nuovo termine di validità: **21 agosto 2013**

Tutti i Durc emessi anteriormente alla data del 21 agosto conservano il vecchio termine di validità di 90 giorni

- **Lo stesso DURC può essere utilizzato sia per la verifica della dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. i) sia per la stipula del contratto;**
- **Il DURC – fermo restando la validità di 120 giorni – deve essere sempre richiesto ad hoc in caso di :**
 - **Stato di avanzamento lavori;**
 - **Certificato di collaudo o regolare esecuzione lavori;**
 - **Saldo del prezzo;**
 - **Autorizzazione al subappalto**

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 36/2013

- Individua tre fasi per la richiesta del DURC con validità 120 giorni (art. 31, comma 5, D.L. n. 69/2013)
- I FASE:
Verifica dichiarazione sostitutiva ex art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

aggiudicazione del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

stipula del contratto

- Il DURC richiesto per la verifica dell'autodichiarazione può essere utilizzato anche per le attività individuate nella I fase così come per altri contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quello per il quale è stato espressamente acquisito

- II FASE:

per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione della regolare esecuzione

- Il Durc va richiesto solo al verificarsi di una delle ipotesi sopra richiamate con l'effetto del venir meno dell'esigenza di richiedere un numero di DURC pari al numero dei SAL e delle relative fatture e per ciascuna delle attestazione e dei certificati previsti
- III FASE:
per il pagamento del saldo finale

In tale momento deve essere richiesto uno specifico DURC

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI N. 40/2013

- Illustra la portata del Decreto Ministeriale del 13 marzo 2013



- Consente il rilascio del DURC da parte degli Istituti di Previdenza e delle Casse Edili alle imprese che, pur in presenza di debiti di natura previdenziale e/o assicurativa, hanno ottenuto la certificazione di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008, convertito in L. n. 2/2009

- I crediti certificati sono quelli vantati dalle imprese nei confronti delle Amministrazioni Statali, degli Enti Pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
- I crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili ed almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte dell'impresa titolare degli stessi

- Il DURC così rilasciato dovrà contenere i seguenti elementi:

dicatura emissione“ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”;

importo dei debiti contributivi/assicurativi;

estremi della/e certificazione/i comunicate al momento della richiesta del DURC;

eventuale data di pagamento dei crediti da parte della Pubblica Amministrazione

- **Situazioni di controllo (art. 38, co. 1, lett. m-quater):**

il concorrente deve dichiarare anche di essere, o no, a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in tali situazioni.

ART. 49: AVVALIMENTO

(art. 4, comma 2, lett. e-bis D.L. n. 70/2011)

- Comma 2, lett. c: Nella documentazione dell'impresa ausiliata, deve essere inclusa anche la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, che attesti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse prestate.

Art. 82: Criterio del prezzo più basso

- Prevede l'aggiudicazione dell'appalto all'impresa che offre il maggior ribasso percentuale rispetto al valore dei lavori, servizi o forniture posto a basa d'asta;
- In linea generale, l'art. 86, comma 1, del Codice degli Appalti stabilisce che, in caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante valuterà le offerte applicando il c.d. "taglio delle ali";
- Qualora le imprese partecipanti alla gara siano inferiori a 5, il sistema del "taglio delle ali" non trova applicazione (art. 86, comma 4);

- Per i lavori di importo pari od inferiore ad **1 milione di Euro**, la stazione appaltante può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale purché vi siano almeno dieci imprese partecipanti alla gara (art. 122, comma 9);
- Per i servizi o forniture di importo pari od inferiore ad **Euro centomila**, la stazione appaltante può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anomale purché vi siano almeno dieci imprese partecipanti alla gara (art. 124, comma 8);

Art. 83: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

- Prevede l'aggiudicazione dell'appalto sulla base di criteri di natura economica e tecnica stabiliti dalla stazione appaltante nel bando di gara, affidando a ciascuno dei predetti criteri un punteggio. Risulterà aggiudicatario, l'operatore economico con il punteggio più alto;
- L'art. 86, comma 2, del Codice degli Appalti statuisce che nell'ipotesi di aggiudicazione con il criterio di cui all'art. 83, la stazione appaltante dovrà valutare le offerte i cui punteggi hanno raggiunto almeno la soglia minima dei 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara sia per quanto attiene agli aspetti economici sia in merito ai profili tecnici.

Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, comma 1)

- Il prezzo;
- la qualità;
- il pregio tecnico;
- le caratteristiche estetiche e funzionali;
- le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
- il costo di utilizzazione e manutenzione;
- la redditività;

- il servizio successivo alla vendita;
- l'assistenza tecnica;
- la data di consegna ovvero il termine di consegna od esecuzione;
- l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- la sicurezza di approvvigionamento;
- la durata del contratto, le modalità di gestione, i livelli e i criteri di aggiornamento delle tariffe (in caso di concessioni).

Art. 4 *quater* della Legge n. 102/2009 (Provvedimenti anticrisi)

- Tale disposizione legislativa introduce alcune modifiche sostanziali in merito ai criteri di individuazione delle offerte anomale e delle procedure di verifiche ed esclusione delle stesse.
- In particolare, la norma prevede **l'abrogazione dell'obbligo di presentare i giustificativi a corredo dell'offerta all'atto della presentazione della stessa (art. 86, comma 5).**
- Prevede, altresì, **una nuova procedura per la presentazione dei giustificativi ove l'offerta risultasse, ad una prima analisi, anomala e per la valutazione degli stessi (art. 87, comma 1; art. 88, comma 1, comma 1 bis, comma 2 e comma 3).**

Procedure di scelta del contraente (art. 4, comma 2, lett. e-ter, f, g, D.L. n. 70/2011)

- **Procedure aperte e ristrette** - Art. 55, comma 6: Solo per il caso dei lavori, sono invitati tutti i soggetti richiedenti, in possesso dei requisiti di qualificazione, salvo quanto previsto dall'art. 62 e dall'art. 177;
- **Procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara** – Art. 56, comma 1, lett. a: Eliminazione limite 1 milione di euro per procedure negoziate con bando, da svolgersi a seguito di presentazione di offerte irregolari o inammissibili;
- **Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara** – Art. 57, comma 2, lett. a: Eliminazione limite 1 milione di euro per procedure negoziate senza bando, da svolgersi a seguito di gara deserta;

Criteria selezione delle offerte e verifica offerte anormalmente basse

(art. 4, comma 2, lett. i-bis D.L. n. 70/2011)

- Criteria per la scelta dell'offerta migliore – Art. 82, comma 3 bis: Costo del lavoro: l'offerta migliore è determinata al netto delle spese del costo del personale.



Norma abrogata dall'art. 44, comma 2 del D.L. n. 201/2011 e reintrodotta dal D.L. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013

CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

(art. 4, comma 2, lett. l), n. 1-2, lett. m, m-bis e Regolamento UE n. 1251/2011)

- Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria – Art. 122:

modifica del comma 7 in tema di affidamento dei lavori sotto soglia



per i lavori fino ad 1 milione di Euro è ammesso il ricorso alla procedura negoziata ex art. 57, comma 6, Codice degli Appalti



per lavori inferiori a 500.000 Euro
Invito ad almeno 5 soggetti



per lavori superiori a 500.000 Euro
invito ad almeno 10 soggetti

- Nelle procedure negoziate per l'affidamento di lavori sotto soglia, la categoria prevalente è subappaltabile nel limite del 20%

- Procedura ristretta semplificata: Art. 123:

Si è provveduto a modificare i limiti di cui al comma 1 in tema di affidamento di appalti per lavori di sola esecuzione senza pubblicazione del bando di gara, *prevedendo l'invito di almeno 20 concorrenti per i lavori di importo inferiore ad 1 milione e 500 mila Euro.*

- Lavori, servizi e forniture in economia - Art. 125:

comma 9: nuove soglie comunitarie —→ 130 mila euro, per servizi e forniture in economia affidati da amministrazioni aggiudicatrici centrali; 200 mila euro, per servizi e forniture in economia affidati da stazioni appaltanti diverse.

comma 11: Per servizi e forniture —————→ previsto l'innalzamento del limite da 20 a 40 mila euro. Importo superiore a 40 mila euro: trattativa privata con 5 soggetti. Importo inferiore a 40 mila euro: affidamento diretto del RUP.

CONTRATTO DI DISPONIBILITA': ART. 160 TER DEL CODICE DEGLI APPALTI (D.L. n. 1/2012)

- Si pone come una valida alternativa al project financing
- Consente la realizzazione di opere pubbliche mediante i privati i quali metteranno a disposizione il bene sulla base di un canone concordato
- Prevede che l'Amministrazione Pubblica definisca un capitolato dell'opera da realizzare in cui indichi nel dettaglio:
 1. Caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera;
 2. Canone "concessorio";
 3. Durata del contratto;
 4. Destinazione finale dell'opera al termine del contratto (subentro nella proprietà, destinazione ad altro privato, ecc.)

L'Amministrazione metterà a gara il predetto capitolato secondo le modalità previste dal Codice degli Appalti e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83)

VANTAGGI PER LE AMMINISTRAZIONI

- Non incremento del proprio patrimonio immobiliare;
- Definizione precisa del tempo di utilizzo della struttura;
- Spese relative alla sola conduzione dell'edificio e nessun onere economico di manutenzione;
- Le somme relative ai canoni non rientrano tra le spese di investimento, ma possono essere ricondotte nell'alveo dei costi dei servizi erogati;
- Riduzione dei tempi di esecuzione dell'opera in quanto tutti gli adempimenti (ivi compreso l'individuazione delle risorse finanziarie) sono a cura ed onere del privato.

DECRETO LEGGE N. 83/2012

- Art. 33, comma 2, del citato decreto modifica l'art. 38, comma 1, lett. a del Codice Unico degli Appalti, prevedendo la non esclusione da una procedura di gara per quelle imprese in concordato preventivo riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.



Concordato preventivo con continuità aziendale